

CONVENZIONE

(Art. 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152 e D.M. 16/9/2015)

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di Aprile

TRA

Il patronato ENAC, codice fiscale 97401380585, con sede legale in Roma alla via In Lucina n. 10, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, Agostino Padovani, codice fiscale PDVGTN76P06A345K, nato a L'Aquila (AQ) il 06.09.1976 e residente a L'Aquila in via E. Scarfoglio, 34/G – CAP 67100

E

CAF UCI s.r.l., codice fiscale e partita iva 04656741008, con sede legale in Roma alla via In Lucina n. 10, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Mario Serpillo, codice fiscale SRPMRA53S01L231V, nato a Torpè (NU) il 01/11/1953 e residente in Torpè alla via Piazza V. Veneto, 3 – CAP 08020

PREMESSO CHE

- ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 152, l'Istituto di Patronato ENAC è persona giuridica di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità e che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela posta in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- il CAF UCI s.r.l. è un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale iscritto all'albo dei Caaf per lavoratori dipendenti e pensionati al n. 0037 e presta le attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- secondo il disposto dell'art. 10 comma 1 della legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art. 1, comma 310 lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività dettagliatamente elencate, diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della stessa legge 152/2001;
- ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152/2001, gli Istituti di Patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate nei confronti dei richiedenti in favore del CAF UCI s.r.l. in quanto rientrante tra i soggetti privati menzionati nell'art. 10, comma 1, lettera a) citato;

- il Patronato ENAC e il CAF UCI s.r.l. hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al medesimo art. 10, comma 1, lettera a), anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione il CAF UCI s.r.l. conferisce al Patronato ENAC l'incarico di svolgere in favore dei richiedenti le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge n. 152 del 2001;
In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2229 del cod. civ., tali attività si attuano in:

- informazione, assistenza e consulenza sulla normativa fiscale;
- assistenza tecnica nella predisposizione delle deleghe di pagamento, nell'archiviazione delle pratiche e nell'aggiornamento della documentazione;
- supporto nella predisposizione, verifica dei dati e della documentazione necessari per le pratiche amministrative di competenza del CAF UCI S.r.l.;

Resta esclusa dalla presente convenzione l'attività riservata per legge esclusivamente al CAF.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

Il Patronato ENAC è tenuto a svolgere le attività indicate nell'art. 1 tramite la propria organizzazione ed il proprio personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Il Patronato ENAC espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Il Patronato ENAC impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

Il Patronato ENAC è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal CAF UCI s.r.l. sulle attività svolte.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'art. 1 sono fornite dal Patronato ENAC senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e i criteri di computo del rimborso sono stabiliti attraverso le seguenti modalità:

- Per le pratiche svolte nell'ambito delle attività specificate nell'art. 1, il Patronato ENAC comunicherà al CAF UCI s.r.l. l'importo relativo al mero rimborso dei relativi costi sostenuti; tale importo sarà calcolato a seguito della rendicontazione di fine anno e comunque non oltre i termini per l'approvazione del bilancio.

